

La class action italiana è ormai prossima ai nastri di partenza

di **Andrea Atteritano**

Introdotta per la prima volta in Italia nel testo della Finanziaria 2008, l'azione collettiva risarcitoria avrebbe dovuto funzionare a partire dall'1 luglio 2008. Tuttavia, alla luce delle tante e condivisibili critiche espresse sul testo, l'entrata in vigore della norma era stata prorogata, prima dalla manovra d'estate (DL 112/08) e successivamente dal Milleproroghe (DL 207/08), con l'intento di giungere in tempi brevi a un testo più snello e coerente. Proprio lo scorso 21 aprile, la Commissione Industria del Senato ha approvato, in sede referente, un nuovo testo, con cui spirito e struttura della *class action* sono stati fortemente innovati. L'art. 30 *bis* del c.d. collegato sviluppo alla Finanziaria 2009 ha modificato l'art. 140bis del Codice del consumo (con cui la *class action* era stata introdotta in Italia) in modo talmente incisivo, da creare un meccanismo di tutela giurisdizionale totalmente nuovo e che poco o nulla ha a che vedere con quello a suo tempo introdotto dalla Finanziaria 2008. La riforma merita chiaramente riflessioni approfondite, operando una vera e propria rivoluzione non solo processuale ma anche concettuale. Tuttavia, da una prima lettura del testo, molti e importanti appaiono i miglioramenti introdotti.

La prima grande novità riguarda i soggetti legittimati all'azione. Mentre nella versione del 2008 gli unici soggetti legittimati ad avviare una *class action* erano le associazioni di categoria (neanche tutte) e i comitati, nel testo approvato il 21 aprile scorso dal Senato l'individuo diventa protagonista. L'azione collettiva può essere avviata dal singolo utente o consumatore, sicché l'individuo si trova di fronte alla possibilità di decidere se avviare una classica azione individuale oppure un'azione collettiva. In ambo i casi, l'azione è proposta mediante atto di citazione, ma in caso di *class action* l'atto va notificato anche al pubblico ministero.

Altra novità interessante riguarda i Tribunali competenti. La *class action* non può essere proposta davanti a qualunque Tribunale, come accadeva nella versione Finanziaria 2008. L'azione può essere proposta solo al Tribunale del capoluogo di Regione ove ha sede l'impresa convenuta. Tuttavia, per la Valle d'Aosta è competente il Tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia il Tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise il Tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria il Tribunale di Napoli. La scelta di limitare la competenza a soli 11 Tribunali non può che essere valutata positivamente. Sul piano processuale, la *class action* è una novità che crea non pochi punti di frizione con le norme del processo civile tradizionale; punti di frizione con cui il giudice dovrà confrontarsi e l'idea di creare delle sezioni specializzate (il termine non è usato in senso tecnico) indubbiamente agevola il radicamento di questo nuovo strumento processuale, con benefici per tutte le parti in gioco (impresa e consumatori). Si tratta di una scelta razionale in linea di continuità con quella a suo tempo fatta in materia di proprietà industriale, con la differenza che in quel caso i Tribunali designati sono stati 12 anziché 11. Forse sarebbe stato ancora più razionale mantenere lo stesso numero di sedi competenti.

Viene inoltre ampliato il novero di diritti tutelabili mediante azione collettiva.

Il nuovo testo chiarisce che la *class action* è ammessa a tutela dei diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, a prescindere dalla tipologia di contratto da cui tali diritti derivano. In base al vecchio testo, invece, la *class action* era ammessa solo a tutela dei diritti derivanti da contratti conclusi per adesione o con moduli o formulari. Inoltre, l'azione collettiva può essere proposta, a prescindere dall'esistenza di un rapporto contrattuale, nei confronti del produttore di beni: sicché, se sul mercato viene immesso un prodotto che per vizi di costruzione è inadatto all'uso o mette a repentaglio l'incolumità del consumatore, l'azione collettiva è un'opzione possibile. Infine, viene confermata la possibilità di esperire l'azione collettiva a fronte di pregiudizi derivanti agli utenti e consumatori da una pratica commerciale scorretta ovvero da comportamenti anticoncorrenziali. In tal caso, però, onde evitare intralci al lavoro dell'Autorità Antitrust, il Giudice può sospendere l'azione se davanti all'Autorità pende un'istruttoria sui medesimi fatti.

Altra novità riguarda la c.d. retroattività della norma . Sul testo della Finanziaria 2008 si discuteva molto se l'azione collettiva fosse possibile per fatti precedenti alla sua entrata in vigore. In molti ritenevano di no e tra questi, per ovvie ragioni, la Confindustria. In realtà, per come era strutturata la norma, la sua applicabilità a fatti precedenti alla sua vigenza era una soluzione, se non scontata, altamente probabile. Le riforme processuali, infatti, trovano applicazione anche in riferimento a fatti precedenti, a meno che le norme non statuiscono in maniera diversa. Tale statuizione è presente nel testo approvato dal Senato il 21 aprile scorso: l'azione collettiva dovrebbe entrare in vigore il primo luglio 2009, ma si applicherà a fatti successivi al 30 giugno 2008. Insomma, si tratta di un vero e proprio compromesso, teso ad accogliere le perplessità espresse dal mondo industriale, apertamente contrario al principio della retroattività.

Si diceva, inoltre, che cambia lo spirito della class action . Come era concepita nella Finanziaria 2008, la *class action* non era un'azione collettiva *risarcitoria* , perché la sentenza che concludeva il procedimento non era una sentenza di condanna. Essa accertava le responsabilità, dopodiché si apriva una fase processuale nuova, lunghissima, complicatissima che imponeva costi elevati per l'impresa ed escludeva, per il consumatore, la possibilità di ottenere in tempi brevi un risarcimento. Come è concepita oggi, invece, la *class action* è una vera e propria azione *risarcitoria* , che si conclude con sentenza di condanna, con cui il Giudice liquida, secondo equità, le somme dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. La sentenza diventa esecutiva trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione.

Sul versante meramente processuale, l'azione collettiva mantiene una struttura bifasica , con una prima fase che è quella del c.d. filtro, a cui partecipa il pubblico ministero. Il Tribunale, nella prima udienza, deve valutare l'ammissibilità dell'azione e decidere al riguardo con ordinanza (il filtro). La *class action* è inammissibile se manifestamente infondata, se sussiste conflitto di interessi, se il giudice non ravvisa l'identità dei diritti azionati, se il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe. L'ordinanza che decide dell'ammissibilità è reclamabile, entro 30 giorni (dalla comunicazione o dalla notificazione se precedente), davanti alla Corte di Appello, che decide entro 40 giorni (senza che nel frattempo il processo subisca interruzioni).

Diversa invece è la disciplina dell'adesione alla class action . Mentre nella versione Finanziaria 2008 l'adesione era sempre possibile, perfino nelle fasi conclusive del giudizio d'appello, oggi i tempi sono molto ristretti. Con l'ordinanza che dichiara ammissibile la *class action* , il Giudice fissa due termini: uno per la pubblicità del provvedimento e l'altro per consentire l'adesione all'azione di altri utenti e consumatori. Questo secondo termine non può essere superiore a 120 giorni decorrenti dal termine fissato per la pubblicità del provvedimento. In questo modo, si evitano da un lato comportamenti poco limpidi dei consumatori, che in base alla norma precedente potevano giocare per parecchio tempo con il piede in due staffe, avendo sempre l'azione individuale a disposizione; dall'altro si offrono maggiori garanzie nel processo. Importane sottolineare che l'adesione può avvenire anche senza patrocinio legale, tuttavia, poiché, come ha osservato Guido Alpa, chi aderisce perde il diritto all'azione individuale, forse il coinvolgimento di un avvocato non è da sottovalutare.

Infine è assicurata la non duplicazione di class action identiche . Nel caso in cui si proponano nei confronti della stessa impresa convenuta più domande aventi lo stesso oggetto, il Giudice provvede alla riunione. Ciò accade se le domande sono proposte davanti allo stesso Giudice. Nel caso in cui siano proposte davanti a Giudice diversi, quello successivamente adito ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e fisserà termine, non superiore a 60 giorni, per la riassunzione del processo. La *class action* non è in ogni caso proponibile se è maturato il termine previsto per l'adesione.

Molto ancora ci sarebbe da dire e parecchie questioni sarebbero da approfondire per poter dare un giudizio di valore complessivo sulla nuova *class action* del Governo Berlusconi. Molto dipenderà da come, sul piano tecnico, verranno risolti alcuni punti nevralgici e dottrina e giurisprudenza daranno certamente il loro contributo. Sebbene l'entrata in vigore della norma sia prevista per il primo luglio 2009, non si esclude un ulteriore rinvio, per motivi di ingolfamento della Camera. Il testo, infatti, deve essere ora approvato dalla Camera dei Deputati.